



Comune di Piancogno

Provincia di Brescia

Via Nazionale n. 49 – CAP 25052 – C.F. 00948230172 – P.I. 00590410981

ORIGINALE

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale N. 20 del 04/03/2023

**OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL "GRUPPO
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" DEL COMUNE DI PIANCOGNO**

L'anno 2023 addì quattro del mese di Marzo alle ore 09:00, nella sala delle adunanze presso questa Sede Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Sangalli Francesco la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	FIRMA PRESENZE
SANGALLI FRANCESCO	Sindaco	si
ZEZIOLA ORIETTA	Assessore e Vice Sindaco	si
PEDRETTI GIACOMINO	Assessore	si
FOSTINELLI DOMENICO	Assessore	si
MOSCARDI ILENIA	Assessore	si

PRESENTI: 5

ASSENTI: 0

Risulta presente in videoconferenza ed è incaricato alla redazione del presente verbale Il Segretario Marino Bernardi.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare l'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL “GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA” DEL COMUNE DI PIANCOGNO

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
- L'articolo 11-bis del citato decreto, come modificato dal D. Lgs. 126/2014, prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 “Principio contabile applicato concernente il Bilancio Consolidato”.
- L'art. 18, comma 1, dispone che il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30/09 dell'anno successivo a quello di riferimento.

RICHIAMATI i seguenti articoli del D. Lgs. n. 267/2000:

- L'art. 147-quater, ove al comma 4 dispone: “I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”.
- L'art. 233-bis, ove dispone che il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo il modello previsto dall'Allegato n. 11 del D. Lgs. n. 118/2011.

DATO ATTO CHE ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato:

a) gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

1. gli enti, le aziende e le società che compongono **il gruppo amministrazione pubblica** in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2 dell'allegato 4/4 al D.lgs. 118/2011, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
2. gli enti, le aziende e le società componenti del **gruppo compresi nel bilancio consolidato**.

b) gli enti capogruppo comunicano agli enti, alle aziende e alle società comprese nell'elenco 2 del paragrafo precedente il fatto che saranno compresi/e nel proprio bilancio consolidato e richiedono a suddetti enti:

1. l'invio dei documenti contabili congiuntamente alle modalità e ai tempi di trasmissione dei bilanci di esercizio, dei rendiconti o dei bilanci consolidati e delle informazioni integrative necessarie all'elaborazione del consolidato.
2. l'invio della documentazione e delle informazioni integrative per rendere possibile l'elaborazione del consolidato.
3. la condivisione di un percorso che consenta, in tempi ragionevolmente brevi, di adeguare i bilanci del gruppo, compresi i bilanci consolidati intermedi, ai criteri previsti nel presente principio, se non in contrasto con la disciplina civilistica, per gli enti del gruppo in contabilità economico-patrimoniale.

CONSIDERATO che costituiscono componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica”:

1) gli organismi strumentali dell'Amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del D.Lgs.118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo (o nel rendiconto consolidato);

2) gli enti strumentali dell'Amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile, tra cui:

2.1) gli enti strumentali controllati dell'Amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11 ter del D.Lgs.118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

- a. ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b. ha il potere assegnato dalla legge, dallo statuto o da convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c. esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d. ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e. esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante;

2.2) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 3;

3) le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione, tra cui:

3.1) le società nelle quali l'amministrazione detiene partecipazioni o controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- a. ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b. ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

In fase di prima applicazione dei principi riguardanti il bilancio consolidato, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;

3.2) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

CONSIDERATO che gli enti e le società del gruppo compresi nel "Gruppo Amministrazione Pubblica" possono non essere inseriti nel "Gruppo bilancio consolidato" nei casi di:

a) irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento per gli enti locali rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

Ai fini dell'esclusione per irrilevanza, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10%, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad un'incidenza inferiore al 10%.

Sono sempre considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

b) impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.

VISTE, ALTRESÌ:

- La delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 27.12.2022, esecutiva i sensi di legge, avente ad oggetto *"Revisione ordinaria degli organismi partecipati ai sensi dell'art. 20 del D.lgs 175/2016"*
- La delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 29.09.2022, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto *"Bilancio consolidato esercizio 2021 del gruppo amministrazione pubblica del Comune di Piancogno e della relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrativa. Ente non soggetto ad obbligo di approvazione"*

STABILITO, pertanto, che i componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Piancogno" per l'anno 2023, identificati sulla base dei criteri stabiliti dalla Legge e dal principio 4/4 sopra riportati, sono i seguenti organismi partecipati:

DENOMINAZIONE	FORMA GIURIDICA	QUOTA	DA INSERIRE IN GAP	DA INSERIRE IN PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO
VALLE CAMONICA SERVIZI SRL	Società	0,4997%	Si – trattasi di società partecipata	SI in quanto in house
SOCIETA' FUNIVIA BOARIO TERME SPA	Società	0,02%	Si – trattasi di società partecipata	NO
SERVIZI IDRICI VALLE CAMONICA SRL	Società	2,05%	Si – trattasi di società partecipata	SI' in quanto in house
BLU RETI GAS	Società	1,7207%	Si – trattasi di società partecipata	SI' in quanto in house
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Società	1,7207%	Si – trattasi di società partecipata	SI' in quanto in house

VERIFICATO, dunque, in base alle suddette soglie di irrilevanza economica all'1% di partecipazione e in base ai rispettivi bilanci di esercizio dei soggetti partecipati, risulta negativa la ricognizione degli stessi da includere nel perimetro di consolidamento del Comune di Piancogno;

VISTI E RICHIAMATI altresì il D.M. del 11 agosto 2017, il D.M. del 29 agosto 2018, il D.M. del 1° marzo 2019 e il D.M. del 1° settembre 2021, con i quali sono state apportate diverse modifiche al sopra richiamato principio contabile;

PRESO ATTO pertanto che, al fine di rispettare i termini di legge, il Gruppo amministrazione Pubblica del Comune di Piancogno per l'anno 2023 è stato individuato mediante le informazioni in possesso all'ente relative all'annualità precedente;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione dell'elenco delle società a partecipazione pubblica facenti parte del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Piancogno per l'anno 2023;

VISTO il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Settore Economico Finanziario, Dott. Alessandro Fabbrini, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

VISTO:

- l'art. 48 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

CON votazione unanime e favorevole, espressa nella forma di legge.

DELIBERA

1. **di prendere atto** delle risultanze tecniche delle operazioni di verifica volte alla definizione del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Piancogno al 31 dicembre 2022;
2. **di individuare**, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, quali componenti del “**Gruppo Amministrazione Pubblica**” del Comune di Piancogno l’elenco dei seguenti organismi partecipati:

Valle Camonica Servizi srl
Società Funivia Boario Terme Spa
Servizi Idrici Valle Camonica srl
Blu reti gas
Valle Camonica Servizi Vendite Spa

3. **di prendere atto, altresì**, della ricognizione dei soggetti da includere nel perimetro di consolidamento, pur se il Comune di Piancogno ha deliberato la facoltà di non procedere alla stesura del Bilancio Consolidato ai sensi dell’art. 233-bis del TUEL;
4. **di pubblicare** in “Amministrazione Trasparente” l’elenco delle società partecipate e degli enti pubblici vigilati che rientrano nel perimetro GAP così come individuato in questa sede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

RAVVISATA la necessità di adottare in tempi celeri gli atti ed i provvedimenti conseguenti,

CON votazione unanime e favorevole, espressa nella forma di legge,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Oggetto:

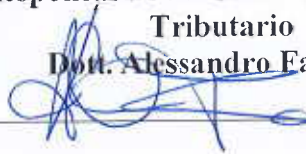
INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL "GRUPPO
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" DEL COMUNE DI PIANCOGNO

Parere per la regolarità tecnica e contabile (art. 49, 1° comma del T.U. - D.Lgs. 18/08/2000, n° 267):

FAVOREVOLE

Lì, **3 4 MAR, 2023**

Il Responsabile del Settore Finanziario e
Tributario
Dott. Alessandro Fabbini



ESOS. JAM. A. D.



ESOS. JAM. A. D.



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Santelli Francesco



Il Segretario
Dott. Marino Bernardi

[Signature]

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Della suesposta deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

li, **04 MAR. 2023**

Il Segretario
Dott. Marino Bernardi



ESPOSIZIONE

COMUNICAZIONI AI CAPIGRUPPO

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi, ai Capigruppo consiliari, in base al D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 art. 125, comma 1°

li, **04 MAR. 2023**

Il Segretario
Dott. Marino Bernardi



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 24.03.2023 al 08.04.2023, come prescritto dall'art. 134, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami.
- E' divenuta esecutiva il giorno 18.04.2023

li, **19 APR. 2023**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Marino Bernardi

